

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

AVVOCATO INTERNAZIONALISTA – GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE
IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE
DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"
IDONEO ALL'ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAV – PTIT"
IDONEO ALL'ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES
DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL. / FAX: 0818073975

CELL: 3356948594

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Matrimoni misti: problemi di litispendenza internazionale
in caso di provvedimenti ottenuti all'estero dal coniuge**

straniero in tema di

Ancillary Relief, Decree Nisi e Decree Absolute.

Spunti di riflessione sul concetto di

**“divorzio ottenuto all'estero” e sulla possibilità
di ottenere il divorzio in Italia**

In alcuni Paesi stranieri non esiste l'istituto della separazione dei coniugi previsto dall'ordinamento giuridico italiano, bensì esiste la possibilità di chiedere direttamente il divorzio.

Tuttavia in Inghilterra il coniuge inglese che abbia abbandonato il tetto coniugale in Italia, lasciando il proprio coniuge italiano, può chiedere alla Corte inglese l'Ancillary Relief.

Esso non è una sentenza di separazione ma un provvedimento “ancillare” di natura economica ed indipendente rispetto al provvedimento di divorzio, il quale divorzio potrebbe anche non essere mai chiesto in Inghilterra.

Infatti il coniuge inglese potrebbe avere interesse a rimanere “a vita” nel suo status di coniuge creditore del mantenimento verso il coniuge italiano, magari per motivi economici futuri quali quelli

derivanti da una eventuale successione ereditaria dal coniuge italiano e, quindi, sperando di sopravvivere al coniuge italiano.

L'Ancillary Relief, quindi, è un provvedimento indipendente ma "complementare" alla domanda principale di divorzio, nel quale la Corte inglese dà i provvedimenti economici del caso, in attesa che il provvedimento di divorzio "provvisorio" (cd. "Decree Nisi") venga trasformato in provvedimento di divorzio "definitivo" (cd. "Decree Absolute").

Il "Decree Nisi", infatti, è un decreto provvisorio di divorzio pronunciato quando la Corte inglese è convinta che una persona abbia soddisfatto i requisiti legali e procedurali per ottenere il divorzio, ma non è ancora provvedimento di divorzio. Poiché l'art. 19 del Regolamento UE n. 2201/2003 sancisce i criteri di litispendenza internazionale, quid iuris nel caso in cui il coniuge inglese si sia limitato a chiedere l'Ancillary Relief e/o il "Decree Nisi" senza richiedere, dopo trascorsi i canonici 43 giorni, il provvedimento definitivo di divorzio, cioè il "Decree Absolute"?

Molto spesso nell'Ancillary Relief sono previsti provvedimenti economici molto onerosi e lontani dai principi fondamentali del diritto italiano in tema di separazione e divorzio, come per esempio l'obbligo, per il coniuge italiano, di vendere la propria casa anche se è l'unico bene che possiede, per dare al coniuge straniero il ricavato della vendita e per fargli acquistare in Inghilterra un appartamento di sua esclusiva proprietà.

In Italia non esiste giurisprudenza di legittimità e/o di merito che disponga nel senso di obbligare un coniuge a vendere il proprio unico appartamento per permettere all'altro coniuge di comprarsi la casa.

Tuttavia se ciò è previsto nell'Ancillary Relief inglese, il provvedimento viene riconosciuto dalla Corte di Appello italiana, in quanto non è contrario all'ordine pubblico italiano e, quindi, diventa esecutivo in Italia.

Di conseguenza, per il coniuge italiano può non essere conveniente chiedere in Inghilterra il divorzio definitivo "Decree Absolute".

A questo punto, vi è da chiedersi: come può il coniuge italiano esercitare il proprio diritto ad ottenere il divorzio in Italia, con tutte le conseguenze di legge anche in merito alla possibilità di contrarre nuovo matrimonio, senza incorrere nel grosso problema della litispendenza internazionale?

Ebbene, qui è opportuna una riflessione.

Sia la legge italiana di diritto internazionale privato n. 218/1995 sia la normativa dell'Unione Europea, (*ancora applicabile anche al Regno Unito in virtù di regime transitorio, nonostante la cd. "Brexit"*), prevedono che sia necessario un riconoscimento giudiziale italiano del provvedimento giudiziale straniero solamente quando si debba procedere ad esecuzione forzata.

Diversamente, semplicemente esibendo all'Ufficio di Stato Civile il provvedimento straniero di divorzio, munito di Apostille o Legalizzazione (a seconda del singolo Paese di provenienza), si potrà ottenerne l'annotazione ed il conseguente status di "divorziato".

Dunque la domanda è: dato per scontato che l'ordinamento italiano non prevede, per la stessa fattispecie, un'inutile "duplicazione" di tutela, perché mai il cittadino italiano dovrebbe "caricarsi" di un procedimento giudiziale di divorzio quando gli sarebbe molto più semplice esibire all'Ufficio di Stato civile il provvedimento straniero, nel modo sopra descritto?

La risposta è semplice: perché il divorzio definitivo in Inghilterra potrebbe essere condizionato al pagamento di quanto stabilito nell'Ancillary Relief, spesso molto oneroso.

Tuttavia, il predetto art. 3 lett. e) della legge italiana sul divorzio n. 898/1970 sul punto è da intendersi come "clausola di riserva del sistema", nel senso che consente di prescindere dalle suddivisioni interne di diritto straniero in merito a provvedimenti "provvisori" o "definitivi" e dalla qualificazione giuridica che l'ordinamento straniero dà al proprio provvedimento stesso allorché, materialmente, si possa dimostrare in Italia che il coniuge straniero, in qualche modo, ha ottenuto all'estero il divorzio.

Del resto, nel provvedimento cd. "Ancillary Relief" britannico vi sono provvedimenti giudiziali di natura economica, che necessariamente hanno la propria causa giustificativa nel divorzio stesso o quantomeno in una sorta di "separazione" dei coniugi.

Diversamente opinando, si arriverebbe all'assurdo di provvedimenti giudiziali di natura economica senza causa, che darebbero quindi luogo ad un pagamento dell'indebito

e/o ad un arricchimento senza causa, a vantaggio del coniuge straniero.

Il “Decree Nisi” non permette al coniuge separato di contrarre nuovo matrimonio perché non è un provvedimento di divorzio.

L’Ancillary Relief viene considerato come provvedimento avente contenuto economico tra i coniugi.

Dunque esso può essere preso in considerazione in Italia come prova ai fini della “data certa” della separazione, atteso che in Italia basta 1 anno di separazione per accedere alla procedura di divorzio.

Il “**Decree Nisi**” viene considerato come una sorta di divorzio, non esistendo in Inghilterra l’istituto della separazione.

Allora, in virtù dell’art. 3 della legge italiana sul divorzio n. 898/1970, è possibile chiedere in Italia il provvedimento di divorzio, avendo l’altro coniuge ottenuto “la separazione” all’estero nel caso che egli abbia ottenuto il Decree Nisi, ovvero il divorzio in Italia nell’ipotesi in cui, trascorsi 43 giorni, il coniuge straniero abbia ottenuto il Decree Absolute.

Infatti, l’art. 3 della legge italiana sul divorzio n. 898/1970, tra i vari casi per poter chiedere il divorzio, prevede alla lettera e) il seguente caso:

<< e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio >>.

Infatti, la soluzione non deve meravigliare, atteso che sempre il predetto art. 3 lett. e) della legge italiana sul divorzio n. 898/1970 prevede, come possibilità di divorzio, che l’altro coniuge abbia contratto all’estero nuovo matrimonio: cosa, di per sé, illegittima, visto che, per contrarre matrimonio, di regola bisogna dimostrare lo stato libero e l’art. 556 del codice penale prevede il reato di “bigamia”.

Inoltre, essendo l’Ancillary Relief un provvedimento autonomo ed indipendente rispetto al Decree Absolute, si supera anche il problema della litispendenza di cui all’art. 19 del Regolamento UE n. 2201/2003, in quanto, pur essendo i soggetti i medesimi, sono diversi petitum e causa petendi.

Dunque, è opportuna un’attenta valutazione del singolo caso, da parte dell’avvocato internazionalista.

Avv. Alfonso Marra

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it